



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2018/0096 di Reg.

Seduta del 10/12/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO:
APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno 2018, il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 18.15, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco GIORDANI SERGIO Ag

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME	
01.	BERNO GIANNI	17.	FIorentin ENRICO	Ag
02.	COLONNELLO MARGHERITA	18.	TARZIA LUIGI	A
03.	BETTELLA ROBERTO	19.	PILLITTERI SIMONE	A
04.	BARZON ANNA	20.	FORESTA ANTONIO	
05.	TISO NEREO	21.	LONARDI UBALDO	
06.	GABELLI GIOVANNI	22.	PELLIZZARI VANDA	A
07.	RAMPAZZO NICOLA	23.	MONETA ROBERTO CARLO	
08.	MARINELLO ROBERTO	24.	MENEGHINI DAVIDE	A
09.	RUFFINI DANIELA	25.	CAVATTON MATTEO	A
10.	SANGATI MARCO	26.	CAPPELLINI ELENA	A
11.	FERRO STEFANO	27.	TURRIN ENRICO	A
12.	GIRALUCCI SILVIA	28.	BITONCI MASSIMO	Ag
13.	SACERDOTI PAOLO ROBERTO	29.	LUCIANI ALAIN	
14.	TAGLIAVINI GIOVANNI	30.	SODERO VERA	
15.	SCARSO MERI	31.	MOSCO ELEONORA	A
16.	PASQUALETTO CARLO	32.	CUSUMANO GIACOMO	

e pertanto complessivamente presenti n. 22 e assenti n. 11 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

LORENZONI ARTURO

PIVA CRISTINA

COLASIO ANDREA

BONAVINA DIEGO

BENCIOLINI FRANCESCA

MICALIZZI ANDREA

NALIN MARTA

GALLANI CHIARA

BRESSA ANTONIO

Ag

Presiede: Il Presidente del Consiglio Giovanni Tagliavini

Partecipa: Il Vice Segretario Generale Fernando Schiavon

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Giralucci Silvia

2) Moneta Roberto Carlo

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 143 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Antonio Bressa, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

l'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

il medesimo art. 4 al comma 3 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta; detto regolamento alla data odierna non è stato ancora approvato;

Dato atto che nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento di attuazione, il Comune di Padova con deliberazione consiliare n. 2011/0061 del 27/06/2011 ha istituito l'imposta di soggiorno con decorrenza 01/09/2011 ed approvato il relativo regolamento in conformità al dettato dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 14.03.2011, n.23;

Con successiva deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza del Consiglio Comunale n. 2017/0029 del 06/06/2017 il Comune di Padova ha modificato il Regolamento di cui sopra per rendere obbligatorio l'uso del portale telematico da parte delle strutture ricettive ed adeguare il regolamento medesimo ai principi espressi dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite nella sentenza n. 22 del 22/09/2016. In base a detti principi i gestori delle strutture ricettive assumono le funzioni di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta;

Considerato:

- che l'entrata in vigore del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" ha definito il regime fiscale delle locazioni brevi;
- che la Regione Veneto non ha ancora recepito il contenuto del DL 50/2017 in materia di locazioni brevi e pertanto è necessario prevedere nel regolamento comunale tale fattispecie;
- che il comma 5 ter dell'articolo 4 del Decreto Legge 50/2017 sopracitato introduce una novità essenziale nella disciplina dell'imposta di soggiorno, individuando nel "soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi" il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno. La stessa disciplina viene applicata a coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;
- che anche i soggetti, cui sono demandati in forma continuativa, il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno o pagamento del soggiorno nonché di check in /check out e pagamento del soggiorno possono agevolare la riscossione e il riversamento dell'imposta di soggiorno;

Ritenuto quindi opportuno, alla luce del mutato contesto normativo, apportare alcune modifiche al Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno anche per adeguarlo ed armonizzarlo con la disciplina delle locazioni brevi intervenendo sui seguenti punti:

- inserendo ai commi 1 e 3 dell'art. 5 "Misura dell'Imposta" il riferimento all'art. 6 bis: ciò in quanto la legge regionale sul turismo non ha ancora disciplinato le locazioni brevi;

-specificando che i gestori hanno l'obbligo di inviare comunque la dichiarazione trimestrale in caso di mancanza di ospiti presso la struttura anche per effetto di eventuali periodi di chiusura della medesima. Tale dichiarazione inoltre, deve essere presentata dal gestore anche nel caso in cui si avvalga per la prenotazione e riscossione di canoni o corrispettivi di portali telematici o

di intermediari immobiliari se, questi ultimi, non dichiarano al comune il dato riferito a ciascuna struttura gestita (art. 6);

- prevedendo la possibilità di riscossione dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, anche da parte di soggetti cui sono demandati in forma continuativa i servizi di prenotazione e pagamento del soggiorno o pagamento del soggiorno nonché di check in/check out e pagamento del soggiorno nella struttura recettiva (art. 6 bis);

- precisando che i versamenti dell'imposta di soggiorno possono essere eseguiti entro il termine del soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva e ai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 6 bis (art. 7);

Allo scopo e per consentire all'articolazione del regolamento di rispettare una sequenza logica si è reso necessario procedere a:

- rivedere il contenuto dell'art. 5 "Misura dell'imposta"
- rivedere il contenuto dell'art.6 "Obblighi del gestore"
- introdurre un nuovo articolo 6 bis "Locazioni brevi"
- rinumerare l'attuale art. 6 bis "Disposizioni sugli Agenti Contabili" in art. 6 ter ed adeguarne il contenuto per effetto delle modifiche introdotte relativamente ai gestori di portali telematici e ai soggetti che esercitano attività di intermediazione;
- rivedere il contenuto dell'art. 7 "Versamenti"

Conseguentemente l' articolo 5 "Misura dell'imposta", articolo 6 "Obblighi del gestore", articolo 6 bis "Locazioni brevi" e articolo 7 "Versamenti" vengono ad avere la formulazione che segue:

Articolo 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 e le locazioni brevi individuate all'art. 6 bis in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2 e art. 6 bis, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

Articolo 6 Obblighi del Gestore

1. Il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, è responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta di soggiorno.
2. Contestualmente con l'inizio dell'attività, il gestore deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Padova sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Padova, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale.
3. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto comunque a presentare la dichiarazione in caso di mancanza di ospiti presso la struttura, anche per effetto di eventuali periodi di chiusura della medesima.
4. Il gestore della struttura ricettiva è comunque tenuto a presentare la dichiarazione trimestrale anche nel caso in cui si avvalga per la prenotazione e riscossione di canoni o corrispettivi di

portali telematici o di intermediari immobiliari se, questi ultimi, non dichiarano al Comune il dato riferito a ciascuna struttura gestita.

Art. 6 bis Locazioni brevi

1. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

2. I soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione, ovvero coloro i quali intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, compresi quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione, devono riscuotere l'imposta riversandola, trimestralmente al comune di Padova, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. I soggetti di cui al comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, così come previsto dall'art. 4 comma 5 ter del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. I soggetti di cui al precedente comma 2, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al riversamento dell'imposta di soggiorno e al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legge 50/2017 per il tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017 prot. n. 132395/2017 attuativo del Decreto Legge 50/2017 art. 4 commi 4,5 e 5 bis.

5. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Padova, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui sono demandati, in forma continuativa, il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno o pagamento del soggiorno nonché di check in /check out e pagamento del soggiorno nella struttura recettiva; a tale soggetto spetta la riscossione e il riversamento dell'imposta di soggiorno e di tutti gli altri obblighi previsti nel presente regolamento in capo al gestore.

Articolo 7 Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva e ai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 6 bis presso la quale hanno pernottato. Questi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Padova.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 15/11/1997, le modifiche sopra riportate produrranno i loro effetti a decorrere dal 01.01.2019;

In ottemperanza all'articolo 239, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012, la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa, per il parere di competenza, all'organo di revisione economico-finanziario;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;

Visto lo Statuto Comunale;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1) di approvare le modifiche, specificate in premessa, al vigente Regolamento sull'imposta di soggiorno riportate nel quadro sinottico di cui all'allegato n. 1. Il Regolamento dell'Imposta di soggiorno pertanto assume la formulazione espressa nell'allegato n. 2 ;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 15/11/1997, le modifiche sopra riportate produrranno i loro effetti a decorrere dal 01.01.2019;

3) di dare atto che verrà predisposta un'adeguata comunicazione rivolta ai gestori delle strutture ricettive;

4) di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52, comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

5) il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

26/11/2018

Il Capo Settore Tributi e Riscossione
Maria Pia Bergamaschi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

26/11/2018

Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

27/11/2018

Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 131 del 06/12/2018, esprime parere favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

06/12/2018

Il Revisore dei Conti
Enzo Colosso

OMISSIS

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri Luciani e Tiso.

Nel corso della discussione **esce** il Consigliere Moneta sostituito nelle funzioni di scrutatore dal Consigliere Cusumano – presenti n. 21 componenti del Consiglio.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico, la proposta all'ordine del giorno.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 21

Voti favorevoli n. 20

Astenuti n. 1 (Cusumano)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento e, con l'assistenza degli Scrutatori, si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 21

Voti favorevoli n. 20

Astenuti n. 1 (Cusumano)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Fernando Schiavon

La presente deliberazione pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 13/12/2018 al 27/12/2018, è divenuta esecutiva il 24/12/2018 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

p. IL CAPO SETTORE SS.II.
Il Funzionario Incaricato di P.O.
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 13/12/2018 al 27/12/2018.